

Identificativo Atto n. 299

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE
MEDIANTE 3 POZZI AD USO POTABILE IN COMUNE DI VILLA GUARDIA (CO).

PROPONENTE: COLLINE COMASCHE S.P.A.. VERIFICA AI SENSI DELL'ARTT. 6 E 20 DEL
D.LGS. 152/06.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
- il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
- la l.r. 3 settembre 1999, n. 20 “Norme in materia d’impatto ambientale”, come modificata dall’art. 3 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3, vigente al momento di presentazione dell’istanza;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 “Norme in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale”, con particolare riferimento all’art.14, comma 1, secondo cui le procedure di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità alla v.i.a. avviate prima dell’entrata in vigore della legge stessa si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII Legislatura;
- la d.g.r. 2 novembre 1998, n. 39305 “Ricognizione circa le procedure amministrative previste dal D.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n.337/85/CEE”;
- la d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39975, “Approvazione delle modalità d’attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d’impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r. 39305/98 - Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l’Ufficio V.I.A. del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità d’acquisizione dei pareri degli enti interessati”;

CONSIDERATO che le sopraindicate Deliberazioni di Giunta Regionale, pur richiamando la

normativa in tema di V.I.A. a suo tempo vigente, sono da ritenersi tuttora valide quale riferimento per l'espletamento delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale, in virtù dell'art. 35 (Disposizioni transitorie e finali) del d.lgs. 152/06, così come modificato dal d.lgs. 4/2008 e del sopravvenuto art. 14, comma 1 della l.r. 5/2010;

VISTI inoltre:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. n. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26";
- la d.g.r. 29 marzo 2006, n. 2244 "Approvazione del Piano di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.)";

PRESO ATTO quanto segue:

- la Società Colline Comasche s.p.a. (Proponente), con sede legale in Fino Mornasco (CO), via Gariblandi, 78, ha inoltrato al Protocollo generale di Regione Lombardia, in data 26/01/2009 prot. n. Z1.2009.0001645, istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del progetto di "Derivazione di acque sotterranee mediante 3 pozzi ad uso potabile in Comune di Villa Guardia (Co)";
- la tipologia progettuale in esame è compresa nell'Allegato B, punto 7, lettera d) "*derivazione [...] di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo.*" del d.lgs. 152/2006;
- i valori di soglia suindicati per i progetti di utilizzo non energetico di acque sotterranee si intendono riferiti alla massima capacità dell'impianto di derivazione;
- il progetto non è localizzato in area protetta così come definita ai sensi della legge 394/91;
- con nota in atti regionali n. Z1.2009.0006807 del 6 aprile 2009, la Struttura Valutazione d'Impatto ambientale ha richiesto chiarimento agli enti di seguito elencati, ciascuno per la propria competenza, circa la sussistenza di elementi ostativi al rilascio della concessione di derivazioni, con particolare riferimento alla presenza dell'Autostrada A9 nella zona di rispetto

dei pozzi: Comune di Villa Guardia, Provincia di Como, Autorità Ambito Territoriale ottimale, Regione Lombardia - DG Reti e Servizi di Pubblica utilità e sviluppo sostenibile, ARPA Lombardia, ASL Como;

- a seguito di tale nota sono pervenute osservazioni da parte di:
 - o Autorità Ambito Territoriale ottimale, con nota in atti regionali Z1.2009.0007031 del 8 aprile 2009;
 - o ARPA Lombardia – Dipartimento di Como, con nota in atti regionali Z1.2009.0009892 del 14 maggio 2009;

VISTA la documentazione prodotta dal Proponente e costituita da:

- Studio Preliminare ambientale;
- Relazione tecnica;
- Relazione idrogeologica;
- Delimitazione della zona di rispetto secondo il criterio temporale;
- Elaborati integrativi;

CONSIDERATO quanto segue, relativamente al contesto territoriale ed al quadro progettuale:

- l'istanza di concessione ricomprende il pozzo esistente (pozzo Fontanino 1), già dotato di regolare concessione, unitamente a due pozzi già terebrati con ordinanza di escavazione del Sindaco di Villa Guardia e in attesa di regolare Concessione da parte della Provincia di Como (pozzi Fontanino 2 e 3);
- i pozzi in questione sono ubicati in area di proprietà della società Colline Comasche s.p.a., in Zona E1 "Extraurbana Prativa" secondo l'azzonamento previsto dal vigente Strumento urbanistico del Comune di Villa Guradia;
- L'area in oggetto è urbanisticamente collocata all'esterno del centro abitato, come delimitato con Delibera n°5 del 02.04.1976 del Consiglio Comunale di Villa Guardia;
- le portate richieste e le caratteristiche tecniche dei pozzi risultano come di seguito definite:
 - o Fontanino 1:

- Portata massima: 60 l/s;
- Portata media: 30 l/s;
- Prevalenza pompa sommersa: 32 m;
- Profondità: 82 m da p.c., prima di ritubazione, 68 dopo ritubazione;
- Filtri: fra 47.5 m e 68 m;
- Fontanino 2:
 - Portata massima: 40 l/s;
 - Portata media: 10 l/s;
 - Prevalenza pompa sommersa: 60 m;
 - Profondità: 60 m da p.c.;
 - Diametro di perforazione: 1000 mm iniziale, 800 mm finale;
 - Filtri: fra 44 m e 59 m;
- Fontanino 3:
 - Portata massima: 70 l/s;
 - Portata media: 30 l/s;
 - Prevalenza pompa sommersa: 30 m;
 - Profondità: 72,6 m da p.c.;
 - Diametro di perforazione: 1000 mm iniziale, 800 mm finale;
 - Filtri: fra 46.5 m e 70.5 m;
- Portata media totale: 70 l/s;
- Volume prelievo totale annuo: 2.207.520 m³;
- i 3 pozzi risultano in campo pozzi in funzione della loro distanza e delle portate massime di pompa di ciascuno;
- la portata massima di concessione non è definita dalla somma del portate massime, ma dalla potenzialità massima dell'impianto di potabilizzazione (70 l/s);
- l'acquifero captato è separato da quello freatico più superficiale da uno strato di limi di spessore pari a circa 25 m e presenta delle caratteristiche di tipo confinato o semiconfinato e di bassa

vulnerabilità;

CONSIDERATO altresì che in merito al progetto e ai suoi effetti sull'ambiente – valutato il complesso delle informazioni prodotte – dall'istruttoria condotta è emerso quanto segue:

- lo studio preliminare ambientale evidenzia che le operazioni di scavo sono state effettuate mantenendo isolato l'acquifero sfruttato dalla falda superficiale;
- la derivazione di acque sotterranee avviene utilizzando pompe elettriche sommerse; pertanto non si prevedono impatti di tipo acustico o emissioni in atmosfera derivanti dal funzionamento delle pompe stesse;
- non vi sono nell'intorno utenze idriche che possano essere influenzate dai pozzi in oggetto;
- il chimismo delle acque emunte dal campo pozzi risulta di qualità medio bassa; i parametri penalizzanti risultano i solfati e il ferro; l'utilizzo del potabilizzatore consente di immettere in rete acqua a norma;
- lo Studio definisce la zona di rispetto del campo pozzi con il criterio temporale, in coerenza con la normativa vigente;
- i lavori di ampliamento dell'autostrada di futura realizzazione prevedono la messa in sicurezza del tratto interessato dalla fascia di rispetto del pozzo Fontanino esistente;
- fino all'esecuzione di suddetti lavori, la fascia di rispetto dei pozzi non risulterà in sicurezza;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra riportato, di concludere che:

- nel complesso, le informazioni prodotte dal Proponente e la loro esposizione consentono una adeguata comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali effetti che l'opera può comportare sull'ambiente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 152/2006;
- le criticità emerse in sede di istruttoria possono essere risolte con opportune prescrizioni;
- non sussistono fattori legati alla realizzazione del progetto in esame che possano causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da rendere necessaria la procedura di valutazione d'impatto ambientale, a condizione che l'esecuzione degli interventi previsti e l'esercizio dell'attività avvengano nel rispetto della specifica normativa di settore e delle misure ed

accorgimenti individuati e proposti nel rapporto di verifica, nonché nell'ottemperanza delle prescrizioni e condizioni elencate nella parte dispositiva del presente atto;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all'Obiettivo Operativo 6.5.3.5 "Valutazione degli Impatti Ambientali generati da Progetti e Programmi di intervento a valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui al Titolo III, capo IV, del d.lgs. 163/06 e attività connesse alla manifestazione di volontà d'intesa" del vigente PRS;

DECRETA

1. di escludere dalla procedura di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06, la "Derivazione di acque sotterranee mediante 3 pozzi ad uso potabile in Comune di Villa Guardia (Co)", presentata dalla Società Colline Comasche s.p.a., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione della concessione in parola:
 - a. dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/compensazione/monitoraggio prefigurate nel progetto, nella Relazione ambientale, e prescritte nel seguito;
 - b. le valutazioni sulla capacità di emungimento dei pozzi, con particolare riguardo al valore della portata critica dei pozzi nonché alla definizione del cono di depressione ed alla sua influenza siano riportate nella relazione tecnica finale di cui all'art. 22, comma 4, del Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 a firma di un tecnico Professionista abilitato;
 - c. il disciplinare del provvedimento di concessione, di cui all'art. 18 del Regolamento regionale 2/2006, indichi, anche in base alle risultanze sperimentali che dovranno essere contenute nella citata relazione tecnica finale, l'eventuale necessità di idonei sistemi di controllo del livello di falda ed in particolare del cono di depressione generato dal pozzo;
 - d. siano fornite idonee garanzie affinché, qualora intervenisse un cambio di destinazione d'uso dell'area in cui è previsto il pozzo, questo sia chiuso o messo in sicurezza, attuando tutte le misure necessarie ad evitare contaminazione delle risorse idriche sotterranee;
 - e. l'estrazione dell'acqua avvenga nel rispetto delle condizioni idrogeologiche esistenti,

garantendo la tutela dei corpi idrici sfruttati per uso idropotabile ed i prelievi di acqua già autorizzati, anche per scopi diversi;

- f. l'autorità competente al rilascio della concessione idraulica attui le verifiche di cui all'art. 14, comma 3 del Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2, con particolare riferimento al vigente Programma di Tutela ed Uso delle Acque regionale;
 - g. l'Autorità competente in materia sanitaria indichi le soluzioni da attuarsi (quali monitoraggi opportuni con opportune frequenze o in continuo) per la garanzia della salute pubblica, considerata la presenza dell'Autostrada all'interno della fascia di rispetto dei pozzi.
 - h. le soluzioni suddette e la futura messa in sicurezza della fascia di rispetto dei pozzi dovrà garantire la sicurezza dell'intero campo pozzi;
 - i. in accordo con l'Autorità competente, dovranno essere definite prima del rilascio della concessione, idonee misure di trattamento e gestione delle acque emunte al fine renderle conformi alle normativa sulle acque ad uso potabile.
2. la Provincia di Como, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06.
 3. Di trasmettere copia del presente decreto alla società Colline comasche spa, Fino Mornasco (CO), via Garibaldi, 78.
 4. di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:
 - Provincia di Como;
 - Comune di Villa Guardia;
 - ARPA Lombardia.
 5. di provvedere altresì alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto.
 6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/.
 7. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso

giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Il Dirigente
Ing. Filippo Dadone